

**FONDO DI SOLIDARIETÀ PER L'ASSISTENZA
SANITARIA**

*del personale in servizio ed in quiescenza
dell'ex Caritro Spa e del Gruppo Unicredit - TRENTO*

STATUTO

*approvato
dall'Assemblea straordinaria
del 12 dicembre 1981
ed aggiornato con variazioni
apportate dalle Assemblee
straordinarie del:
del 24 novembre 1988;
del 24 maggio 1991;
del 14 dicembre 2001;
del 13 dicembre 2003;
del 19 aprile 2008 e
del 16 aprile 2011.*

**FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA
SANITARIA**
*del personale in servizio ed in quiescenza
dell'ex Caritro Spa e del Gruppo Unicredit - TRENTO*

STATUTO

Articolo 1

È costituito tra:

- a) il personale in servizio confluito da Caritro Spa in Gruppo Unicredit
- b) il personale in quiescenza dell'ex Caritro Spa (già Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto);
- c) il personale confluito da Caritro Spa in Gruppo Unicredit e successivamente posto in quiescenza

un Fondo denominato:

“Fondo di Solidarietà per l'Assistenza Sanitaria del personale in servizio ed in quiescenza dell'ex Caritro Spa e del Gruppo Unicredit – TRENTO.

In forma abbreviata

FONDO DI SOLIDARIETA' PER L'ASSISTENZA SANITARIA – TRENTO

Articolo 2

La Sede legale del “Fondo di Solidarietà per l'Assistenza Sanitaria del personale in servizio ed in quiescenza dell'ex Caritro Spa e del Gruppo Unicredit è a Trento in Corso Tre novembre 102, salvo quanto previsto all'art.9.

Articolo 3

Hanno diritto all'iscrizione al Fondo in qualità di Soci “ordinari”:

- a) I Dipendenti in servizio ed in aspettativa del Gruppo Unicredit, operanti nella Regione Autonoma Trentino A/A;
- b) I Dipendenti in quiescenza dell'ex Caritro Spa;

- c) I Dipendenti in quiescenza del Gruppo Unicredit che hanno operato nell'ultimo periodo lavorativo nella Regione Autonoma Trentino A/A;
- d) I Dipendenti neo assunti, da Gruppo Unicredit ed inseriti in realtà operative della Regione Autonoma Trentino A/A;
- e) I Dipendenti già operanti in realtà extraregionali e trasferiti da Gruppo Unicredit in uffici o sportelli attivati nella Regione Autonoma Trentino A/A, dopo una permanenza ininterrotta di almeno un anno;
- f) Il coniuge superstite del Socio ordinario, ove beneficiario di pensione indiretta o di reversibilità fino a quando lo stesso non contrae nuovo matrimonio.

Hanno diritto all'iscrizione al Fondo in qualità di Soci "aggregati":

- a) I figli "non conviventi" di età inferiore ai cinquant'anni e loro familiari conviventi, dei Soci ordinari iscritti al Fondo;
- b) Il coniuge superstite del Socio aggregato fino a quando lo stesso non contrae nuovo matrimonio.

Articolo 3 bis

Hanno inoltre diritto all'iscrizione al Fondo in qualità di "soci sostenitori" – senza diritto di prestazione alcuna – le organizzazioni che esercitino attività simili e prestino assistenza nelle più articolate forme, ai soci ordinari ed ai soci aggregati, previa domanda di ammissione rivolta al Comitato di Gestione che ne vaglierà l'accoglimento.

Articolo 4

Il Fondo non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà per l'assistenza sanitaria in favore dei Soci ordinari ed aggregati e delle altre persone che formano la famiglia anagrafica degli stessi, secondo quanto stabilito dall'art. 28 del presente Statuto.

Articolo 5

Sono iscritti al Fondo gli aventi diritto, di cui all'art. 3, che presentino domanda scritta indirizzata al Comitato di Gestione che valuterà l'esistenza dei requisiti per la loro iscrizione.

I Soci ordinari iscritti al Fondo sono tenuti a versare una contribuzione differenziata, stabilita dall'Assemblea ordinaria dei Soci in base a fasce d'età individuate dal Comitato di gestione.

Anche i Soci aggregati iscritti al Fondo sono tenuti a versare una contribuzione differenziata, deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci "ordinari" in base a fasce d'età. Inoltre, all'atto dell'iscrizione, i Soci aggregati devono versare un "contributo d'ammissione".

La loro quota associativa annua è percentualmente maggiorata rispetto a quella richiesta ai Soci ordinari. Le entità delle quote associative annue, la percentuale del loro incremento e l'entità del "contributo d'ammissione", sono individuate e proposte per la delibera dell'Assemblea ordinaria dei Soci "ordinari", dal Comitato di gestione.

La contribuzione può essere d'entità diversificata, originando due o più "gruppi" d'appartenenza a prestazioni differenziate.

Tutti i Soci inclusi nel/i "gruppo/i" inferiore/i possono chiedere per iscritto al Comitato di gestione di essere inclusi in uno dei "gruppi" superiori, adeguando la loro contribuzione alle quote previste per le fasce d'età d'appartenenza.

Trascorsi quattro anni dall'iscrizione al nuovo "gruppo", i Soci possono richiedere di retrocedere al "gruppo" di provenienza e/o inferiore. Successivamente, devono trascorrere altri quattro anni dalla richiesta d'inserimento ad un gruppo inferiore, prima che il Socio possa inoltrare domanda di reinserimento in un gruppo superiore.

I Dipendenti d'età non superiore ai sessant'anni che presentino domanda di reinscrizione a seguito di recesso, hanno diritto di iscriversi al Fondo in qualità di Soci ordinari.

Tale diritto è subordinato al versamento, in unica soluzione, di un "contributo d'ammissione", anche rateizzato, calcolato sulla base della fascia d'età d'appartenenza e deliberato dall'Assemblea ordinaria dei Soci "ordinari" su proposta del Comitato di gestione.

È facoltà dell'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari stabilire una contribuzione annua fissa a carico del singolo Socio, sia ordinario che aggregato.

Solo i Soci "ordinari", fin dal momento dell'iscrizione, hanno diritto al voto e la facoltà di candidare per gli Organi del Fondo.

I Dipendenti iscritti al Fondo che cessino il servizio per aspettativa, con diritto alla conservazione del posto, quelli che sono trasferiti fuori dalla Regione Autonoma Trentino A/A o cessino dal servizio per pensione, rimangono iscritti al Fondo purché continuino a versare la quota associativa nella misura e nei modi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Gli iscritti al Fondo mantengono il diritto di rimanere iscritti anche in presenza di riassetto societari e cessione di azienda o di rami d'azienda, purché in costanza di versamento delle quote associative.

Anche quei Dipendenti che hanno operato nell'ultimo periodo lavorativo nella Regione Autonoma Trentino A/A e che, per accordi fra azienda e sindacati, abbiano aderito al "Fondo di solidarietà per il sostegno all'occupazione" – cosiddetto Fondo esuberi –, ovvero in conseguenza di futuri conformi patti convenzionali, rimangono iscritti al Fondo purché continuino a versare la quota associativa nella misura e nei modi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Infine, il coniuge superstite del Socio ordinario, beneficiario di pensione indiretta o di reversibilità, rimane iscritto al Fondo purché non contragga nuovo matrimonio e continui a versare la quota associativa nella misura e nei modi stabiliti dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

Il recesso dal Fondo può avvenire a seguito di richiesta scritta da parte del Socio indirizzata al Comitato di Gestione o a seguito di cessata contribuzione al Fondo da parte del Socio.

Qualora a seguito d'accertamenti effettuati dal Comitato di Gestione o da altri Organi del Fondo emergano irregolarità a carico di un Socio "ordinario e/o aggregato", il Collegio Sindacale può adottare, in relazione alla loro importanza e/o reiterazione, i seguenti provvedimenti:

- 1) recupero delle somme indebitamente percepite dal Socio e delle eventuali spese sostenute dal Fondo;
- 2) esclusione temporanea dalle prestazioni del Fondo del Socio e degli eventuali familiari assistiti;
- 3) espulsione dal Fondo del Socio e degli eventuali familiari assistiti.

Articolo 6

Il patrimonio del Fondo, alla data d'approvazione del presente Statuto è composto da immobili per 451.151,27 euro e titoli per 150 mila euro: Esso è amministrato osservando il principio della prudenza in un'ottica di medio e lungo periodo, diversificando gli investimenti per assets e durata.

Il patrimonio può essere incrementato: dalle contribuzioni ordinarie, da quelle straordinarie nonché da eventuali altre entrate che pervengano a giusto titolo.

Il patrimonio del Fondo può essere inoltre aumentato da ogni bene mobile ed immobile di cui, a qualsiasi titolo, esso divenga proprietario o titolare.

Nessun diritto di proprietà o di credito può essere mai vantato dai Soci sul patrimonio del Fondo.

L'esercizio economico-finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Articolo 7

Sono Organi del Fondo:

- a) l'Assemblea dei Soci ordinari;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Collegio Sindacale.

Articolo 8

L'Assemblea dei Soci ordinari è l'Organo sovrano.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci ordinari può essere ordinaria o straordinaria.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio annuale del Fondo;
- b) deliberare sulle quote contributive e loro variazioni;
- c) determinare i criteri generali di gestione del patrimonio per ciascun esercizio.
- d) trasferire la Sede del Fondo purché entro i confini del Comune di Trento.

Sono compiti dell'Assemblea straordinaria:

- a) approvare lo Statuto e deliberare, in prima o seconda convocazione assembleare, sulle variazioni dello stesso;
- b) deliberare, nei limiti stabiliti dall'art. 15, sullo scioglimento del Fondo e sulla conseguente destinazione del patrimonio netto residuo, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
- c) deliberare su ogni altra questione ordinaria o straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo Statuto.

Articolo 10

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno, entro il 30 aprile.

L'Assemblea straordinaria è convocata su richiesta motivata della maggioranza del Comitato di Gestione o della maggioranza del Collegio Sindacale o di almeno 1/10 dei Soci ordinari.

Ogni Assemblea è convocata a mezzo comunicazione scritta, con l'indicazione dell'ordine del giorno, inviata ad ogni Socio ordinario almeno sette giorni prima della data di convocazione. Nel solo caso di convocazione di Assemblea

straordinaria che riguardi la modifica dello Statuto, tutte le proposte di variazione dovranno essere allegate alla lettera di convocazione.

Articolo 11

Nell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, i Soci ordinari possono farsi rappresentare da loro delegati, purché Soci ordinari; ogni Socio ordinario non può rappresentare più di altri tre Soci ordinari.

Articolo 12

Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è prescritta la presenza effettiva o per delega di almeno la metà dei Soci ordinari.

L'eventuale seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima, comunque non oltre le 48 ore dalla stessa. Le delibere assunte in seconda convocazione sono valide con la presenza, comprese le deleghe, di almeno 1/10 dei Soci ordinari.

Per la validità dell'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è prescritta la presenza effettiva o per delega della metà più uno dei Soci ordinari.

L'eventuale seconda convocazione non può tenersi nello stesso giorno della prima, comunque non oltre le 48 ore dalla stessa. Le delibere assunte in seconda convocazione sono valide con la presenza, comprese le deleghe, di almeno 1/5 dei Soci ordinari e l'Assemblea può validamente deliberare anche per eventuali modifiche da apportare allo Statuto o per altri argomenti, fatti o circostanze di carattere ordinario o straordinario riguardanti il Fondo, con eccezione per quanto contenuto nell'art. 15 dello Statuto.

Articolo 13

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci ordinari sia ordinaria sia straordinaria, sono prese a maggioranza di voti dei presenti, comprese le deleghe, salvo i casi per i quali è prevista una maggioranza diversa.

Articolo 14

Per modificare lo Statuto occorre la presenza, in prima convocazione di Assemblea straordinaria, di almeno il 50% + 1 dei Soci ordinari, comprese le deleghe, ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, comprese le deleghe.

In seconda convocazione è sufficiente la presenza di 1/5 dei Soci ordinari intervenuti di persona o per delega, ed il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti, deleghe comprese.

Articolo 15

Per deliberare lo scioglimento del Fondo e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci ordinari, espresso personalmente dagli stessi in Assemblea.

Articolo 16

Il Comitato di Gestione è l'Organo esecutivo del Fondo.

Articolo 17

Il Comitato di Gestione è composto da 7 membri e viene eletto direttamente dai Soci ordinari.

L'elezione dei membri avviene con votazione a mezzo corrispondenza e sulla base di lista unica di candidati e con possibilità di esprimere fino a tre preferenze.

Sia i Soci ordinari in servizio che i Soci ordinari in quiescenza devono avere all'interno del Comitato di gestione almeno un proprio rappresentate, salvo il caso in cui non vengano presentate candidature.

In caso di ex-equo viene eletto il più anziano di iscrizione al Fondo o, in subordine, il più anziano di età.

Articolo 18

I membri del Comitato di Gestione durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Il mandato di uno o più membri del Comitato di Gestione, può essere revocato, su richiesta motivata di almeno 1/10 dei Soci ordinari, e con il voto favorevole a tale proposta della maggioranza semplice dei Soci ordinari, espresso con le procedure stabilite per l'elezione del Comitato di Gestione.

Nel caso di dimissione, sostituzione, revoca o decadenza di un membro del Comitato di Gestione, subentra nell'incarico il primo dei non eletti della lista di appartenenza.

Il nuovo membro resta in carica fino allo scadere del mandato in corso.

Articolo 19

Il Comitato di Gestione nomina al proprio interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Il Comitato di Gestione approva un Regolamento che ne disciplina l'attività. Si riunisce di norma ogni 3 mesi e, comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno qualsiasi dei membri.

Articolo 20

La gestione del Fondo, entro i limiti previsti dal presente Statuto, è affidata al Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione provvede:

- 1) a convocare l'Assemblea ordinaria o straordinaria dei Soci ordinari, nei casi di propria competenza;
- 2) a redigere ed a sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari il bilancio d'esercizio del Fondo, comprensivo di situazione patrimoniale, di rendiconto economico-finanziario e della relazione di bilancio;
- 3) ad individuare le aree d'intervento delle prestazioni erogabili in favore dei Soci ordinari ed aggregati e fissarne le misure attraverso un'apposita Tabella applicativa;
- 4) a quantificare la quota annua per i membri che formano la famiglia anagrafica del Socio sia ordinario che aggregato, come previsto dall'art. 28, quart'ultimo comma.
- 5) ad identificare l'entità del "contributo d'ammissione" e quella della maggiorazione percentuale utile alla quantificazione delle quote associative dei Soci aggregati, da proporre per la delibera all'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari.

Articolo 21

Le riunioni del Comitato di Gestione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono assunte ed approvate a maggioranza dei componenti il Comitato.

I membri del Comitato avranno firma autorizzata e le liquidazioni avverranno con due firme abbinatae.

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale, nel quale vengono anche riportate le delibere di intervento assunte e l'esito di ciascuna votazione.

Articolo 22

L'attività dei membri del Comitato di Gestione è svolta gratuitamente. E' ammesso il semplice rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

Articolo 23

Il Collegio Sindacale è l'Organo di controllo del Fondo.

Articolo 24

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri che provvedono a nominare al loro interno un Presidente.

I membri del Collegio sindacale durano in carica quattro anni e sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

Nel caso di dimissione, sostituzione, revoca o decadenza di un membro del Collegio Sindacale, subentra nell'incarico il primo dei non eletti.

Il nuovo membro rimane in carica fino allo scadere del mandato in corso.

Nel caso di avvenuta sostituzione, durante il mandato in corso, di più di due membri si deve procedere, entro 60 giorni, a nuove elezioni.

Articolo 25

I Soci ordinari eleggono i componenti del Collegio sindacale attraverso votazioni a mezzo corrispondenza e sulla base di lista unica di candidati, con possibilità di esprimere fino a due preferenze.

Sia i Soci ordinari in servizio che i Soci ordinari in quiescenza devono avere all'interno del Collegio sindacale almeno un proprio rappresentante, salvo il caso in cui non vengano presentate candidature.

Articolo 26

Sono compiti del Collegio Sindacale:

- a) controllare l'operato amministrativo del Comitato di Gestione;
- b) verificare la regolarità del bilancio annuale e predisporre la propria relazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria dei Soci ordinari;
- c) tenere la raccolta dei verbali delle Assemblee dei Soci ordinari;

- d) controllare la corretta, dinamica applicazione dello Statuto;
- e) interpretare le norme statutarie e dirimere in prima istanza, con parere unanime ed entro 15 giorni, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Fondo ed i Soci ordinari e aggregati. Trascorso tale termine senza che il Collegio Sindacale abbia assunto una decisione in merito, competente a decidere in materia è un collegio arbitrale, composto da tre membri, dei quali uno nominato dal Socio ricorrente, uno dal Collegio Sindacale ed il terzo, che fungerà da Presidente, nominato di comune accordo dalle parti. In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro è delegata al Presidente del Tribunale di Trento, su istanza della parte diligente. Il Collegio arbitrale si riunirà presso la sede sociale e l'arbitrato sarà irrituale e secondo equità. Esso emetterà le proprie deliberazioni senza formalità di procedura, ma nel rispetto del principio del contraddittorio;
- f) predisporre, sia per le espressioni di voto a mezzo corrispondenza che per le votazioni in Assemblea, le prescritte procedure e mettere in atto tutte le cautele idonee a garantire l'esercizio del diritto di voto da parte dei Soci ordinari, a tutelarne la segretezza ed a controllare la correttezza delle votazioni e l'esattezza dei risultati;
- g) adottare i provvedimenti previsti dall'art. 5, ultimo comma.

Articolo 27

I membri del Collegio Sindacale partecipano alle riunioni del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

L'attività dei membri del Collegio Sindacale è prestata a titolo gratuito. È ammesso il semplice rimborso delle spese vive sostenute e documentate.

I membri del Comitato di Gestione e del Collegio Sindacale che risultino assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive decadono dall'incarico.

Articolo 28

Le prestazioni del Fondo si articolano in:

- a) intervento economico a copertura del costo relativo alla stipula di polizze assicurative in favore dei Soci ordinari ed aggregati e delle altre persone che formano la famiglia anagrafica degli stessi;
- b) intervento economico, in alternativa o ad integrazione delle prestazioni di cui ad a), per l'indennizzo di danni e/o il rimborso, totale o parziale, di spese conseguenti a malattia, infortunio o decesso, in favore dei Soci ordinari ed aggregati e delle persone che formano la famiglia anagrafica degli stessi;
- c) stipula, con strutture pubbliche o private, di convenzioni per controlli medici in via preventiva e profilattica, nonché per l'effettuazione di terapie complementari, in favore dei Soci ordinari ed aggregati e delle altre persone che formano la famiglia anagrafica degli stessi, con possibilità di intervento economico a copertura, totale o parziale, del costo di tali prestazioni;

d) interventi nei casi in cui siano riscontrabili situazioni che presentino caratteristiche di particolare bisogno e che rientrino nelle finalità del Fondo.

Le prestazioni di cui ai punti a) b) e c) sono estese anche ai membri che formano la famiglia anagrafica del Socio ordinario ed aggregato, contro corresponsione di una quota annua individuale.

Solo dopo il quarto anno di permanenza ininterrotta nel Fondo da parte del familiare, il Socio può richiederne per iscritto la sua cancellazione.

Le prestazioni di cui al punto a) sono garantite dal Fondo a tutti i Soci, nei limiti e alle condizioni riservate ai Soci assicurati. Per tutti i Soci e loro familiari in età non più assicurabile da parte della Compagnie scelte dal Fondo, il Comitato di gestione può fissare prestazioni differenziate.

Le prestazioni di cui al punto b) vengono effettuate esclusivamente per le tipologie di eventi e nei limiti stabiliti con apposito Regolamento predisposto dal Comitato di Gestione.

Articolo 29

Il Comitato di Gestione, per deliberare gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 28, deve accertare che i bisogni da soddisfare siano degni di considerazione, secondo i principi di solidarietà per l'assistenza sanitaria ai quali il Fondo stesso è ispirato.

Articolo 30

Al verificarsi di un caso di comprovata urgenza e degno di considerazione secondo i principi di solidarietà per l'assistenza sanitaria cui è ispirato il Fondo, il Presidente del Comitato di gestione ha facoltà di interpellare, anche per le vie brevi, tutti i componenti del Comitato di gestione per l'eventuale ottenimento dell'autorizzazione a procedere. Qualora uno o più membri di detto Comitato non fossero prontamente raggiungibili, sarà sufficiente il consenso della maggioranza degli stessi per legittimare l'attuazione della richiesta. Il Presidente resta comunque impegnato a riferirne al Comitato di gestione, per ratifica, alla prima riunione del medesimo.

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge in vigore e foro competente è quello di Trento.

Norme transitorie

I Soci ordinari risultanti iscritti alla data di approvazione del presente Statuto sono confermati nel loro status, senza necessità di ulteriore domanda.

NOTA: Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea straordinaria del 16 aprile 2011.